

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(GAVA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(DE ROSE)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e del
Protocollo sulle immunità della Fondazione europea, firmati a
Bruxelles il 24 luglio 1984

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il 29 marzo 1982 i Ministri degli affari esteri dei paesi comunitari hanno firmato a Bruxelles l'Accordo istitutivo di una Fondazione europea, con sede in Parigi, che ha lo scopo di accrescere la comprensione reciproca tra i popoli della Comunità, di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale comune, di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea.

Contestualmente all'Accordo istitutivo è stata adottata dai rappresentanti degli Stati firmatari una dichiarazione, con la quale essi si sono impegnati a negoziare il regime da accordare alla Fondazione, ai suoi membri ed al suo personale, sulla base delle esigenze e degli interessi funzionali della Fondazione stessa e del suo carattere indipendente.

Sulle basi di tali impegni sono stati firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984 due Protocolli, uno sui privilegi, l'altro sulle immunità della Fondazione.

2. L'articolazione generale di ciascuno dei due Protocolli si uniforma al modello normalmente adottato in materia; a favore dell'Organizzazione: immunità della giurisdizione, inviolabilità degli edifici e degli archivi, libertà da provvedimenti coercitivi, regime speciale in materia valutaria, libertà di comunicazione, informazione e pubblicazione, esenzione da imposte dirette, indirette e doganali; a favore dei membri del Consiglio della Fondazione e del personale: immunità dalla giurisdizione per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, facilitazioni in materia di ingresso e soggiorno, agevolazioni valutarie, diritto di importazione di determinati oggetti in occasio-

ne della prima immissione in funzione nel Paese interessato.

3. Tuttavia la gamma dei privilegi e delle immunità è stata contenuta ad un livello minimo rispetto alla scala di soluzioni variamente praticate nei confronti delle organizzazioni internazionali. Così a titolo di esemplificazione, si possono citare alcune disposizioni del primo Protocollo:

i beni ed averi della Fondazione sono soggetti ad espropriazione, sia pure contro un adeguato indennizzo e a condizione che siano adottate tutte le misure per impedire intralci all'esercizio delle sue funzioni;

gli stipendi, emolumenti e indennità del personale saranno esentati dalle imposte sul reddito a partire dalla data in cui saranno stati assoggettati ad un'imposta della Fondazione; ma gli Stati si riservano la possibilità di tenere conto di tali entrate per il calcolo delle imposte sui redditi provenienti da altre fonti (cosiddetta esenzione con progressività).

Quanto al secondo Protocollo, tutte le immunità dalla giurisdizione e da atti esecutivi sono accordati sia alla Fondazione sia al personale, facendo salve le ipotesi di azione civile per danni a terzi da circolazione di autoveicoli e di infrazioni alle norme su detta circolazione e facendo in modo che siano, comunque, garantite la buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza e di sanità pubblica.

4. Il Protocollo sulle immunità non è stato firmato dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi della Fondazione europea ed il Protocollo sulle immunità della Fondazione europea, entrambi firmati a Bruxelles il 24 luglio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del primo Protocollo e dall'articolo 11 del secondo Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI
DELLA FONDAZIONE EUROPEA

GLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO che istituisce una Fondazione europea, firmato a Bruxelles il 29 marzo 1982,

DESIDEROSI di definire i privilegi necessari per il corretto funzionamento di detta Fondazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni :

CAPITOLO 1

REGIME APPLICABILE ALLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1

1. Nel quadro delle sue attività ufficiali la Fondazione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. Quando la Fondazione effettua acquisti considerevoli di beni o servizi strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali, il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, gli Stati firmatari del presente protocollo, appresso denominati "Stati firmatari", adottano le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo delle imposte e delle tasse di tale natura.
3. I prodotti importati o esportati dalla Fondazione e strettamente necessari all'esercizio delle sue attività ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di tutela del patrimonio artistico o culturale degli Stati firmatari.

Non è concessa nessuna esenzione per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che in realtà costituiscono soltanto mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 2

1. La circolazione delle pubblicazioni e degli altri materiali d'informazione spediti dalla Fondazione o alla Fondazione stessa nel quadro delle sue attività ufficiali non è sottoposta ad alcuna restrizione.

2. La Fondazione beneficia sul territorio di ciascuno Stato firmatario, per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da detto Stato alle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 3

La Fondazione può ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari. Essa può disporre liberamente per l'esercizio delle sue attività ufficiali nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni, fatte salve le disposizioni nazionali relative al controllo dei cambi previsto dai regolamenti nazionali e dagli accordi internazionali.

ARTICOLO 4

Se un esproprio dei beni ed averi della Fondazione è necessario a fini di pubblica utilità, saranno prese tutte le disposizioni per impedire che si intralci l'esercizio delle funzioni della Fondazione e le sarà versata senza indugio una congrua e concreta indennità.

CAPITOLO IIREGIME APPLICABILE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE,
AL SEGRETARIO GENERALE E ALLE ALTRE PERSONE CHE FANNO PARTE
DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 5

I membri del Consiglio della Fondazione, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi verso o dai luoghi di attività godono di tutte le necessarie agevolazioni amministrative normalmente accordate ai membri delle organizzazioni internazionali, segnatamente in materia di entrata, uscita e soggiorno.

ARTICOLO 6

Nel quadro della loro legislazione nazionale, gli Stati firmatari, in stretta collaborazione con la Fondazione, faranno quanto è in loro potere affinché alle altre persone che prendono parte ai lavori della Fondazione vengano concesse tutte le necessarie agevolazioni amministrative, segnatamente in materia di entrata, uscita, soggiorno e cambio.

ARTICOLO 7

Il Segretario Generale e il personale godono :

- a) con i loro familiari conviventi, delle stesse eccezioni alle disposizioni che limitano l'immigrazione e disciplinano la registrazione degli stranieri generalmente riconosciute ai membri del personale delle organizzazioni internazionali ;

- b) per quanto concerne la regolamentazione monetaria o dei cambi, degli stessi privilegi generalmente riconosciuti ai membri del personale delle organizzazioni internazionali ;
- c) del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato ;
- d) del diritto di importare in franchigia, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

ARTICOLO 8

1. Le disposizioni che regolano i rapporti tra la Fondazione ed il personale definiranno il regime delle prestazioni sociali applicabili al Segretario Generale ed al personale.

2. Qualora le disposizioni di cui al paragrafo 1 non ne assicurino la protezione, le persone di cui a detto paragrafo possono optare tra l'applicazione della legislazione del paese ospitante e quella dello Stato cui erano assoggettate per ultimo o dello Stato di cui sono cittadine.
3. Tale opzione, che è consentita una sola volta, prende effetto dalla data d'entrata in servizio presso la Fondazione.
4. Le modalità dell'opzione, come anche quelle della dispensa di assoggettamento risultante dal paragrafo 1, saranno precisate mediante accordo tra la Fondazione e il paese ospitante.

ARTICOLO 9

1. a) Alle condizioni ed in conformità della procedura proposte dal Consiglio della Fondazione e approvate dagli Stati firmatari, che deliberano entro un anno dalla costituzione della Fondazione, il Segretario Generale e il personale saranno soggetti, a favore di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, emolumenti e indennità da essa erogati. A decorrere dalla data in cui tale imposta sarà applicata, detti stipendi, emolumenti ed indennità saranno esenti dalle imposte nazionali sul reddito ; gli Stati firmatari si riservano la possibilità di tener conto di tali stipendi, emolumenti e indennità per il calcolo dell'imposta sui redditi provenienti da altre fonti.

b) La Fondazione consegnerà ogni anno a tutti i beneficiari una scheda in cui sarà specificato l'importo degli stipendi, emolumenti ed indennità che essa ha versato loro durante l'anno precedente. La scheda menzionerà l'importo dell'imposta prelevato dalla Fondazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni erogate dalla Fondazione.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10

1. I privilegi e le agevolazioni accordati dal presente protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non per il vantaggio personale dei beneficiari.

2. Le attività ufficiali della Fondazione ai sensi del presente protocollo sono le attività non lucrative necessarie al raggiungimento dei fini e degli obiettivi previsti dall'accordo, nonché le attività con le quali essa assicura il suo funzionamento amministrativo.

ARTICOLO 11

Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto di ciascuno degli Stati firmatari di prendere le opportune precauzioni per la sua sicurezza.

ARTICOLO 12

Gli Stati firmatari non sono tenuti ad accordare ai propri cittadini ed ai residenti permanenti i privilegi menzionati negli articoli 5, 6 e 7.

ARTICOLO 13

I beni importati o acquistati in virtù delle disposizioni del presente protocollo possono, in seguito, essere venduti, ceduti o affittati solo alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti negli Stati che hanno accordato le esenzioni.

ARTICOLO 14

1. Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorità degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica, nonché della regolamentazione in materia di cambi e per impedire ogni abuso dei privilegi e delle agevolazioni previsti dal protocollo. La procedura di cooperazione menzionata nel presente paragrafo potrà essere specificata negli accordi complementari previsti dall'articolo 15.

2. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi delle persone che beneficiano delle disposizioni degli articoli da 5 a 9, il regime loro applicabile nonché l'importo dei loro stipendi lordi, le imposte percepite dalla Fondazione su questi e sui loro emolumenti e indennità sono comunicati ai governi degli Stati firmatari.

ARTICOLO 15

La Fondazione e uno o più Stati firmatari possono concludere accordi complementari per l'esecuzione e l'applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 16

Le disposizioni dell'articolo 24 dell'accordo sono applicabili alle controversie relative al presente protocollo.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 17

1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.

2. "T₁ deroga al paragrafo 1, il presente protocollo non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro ; esso non si applica altresì alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che il protocollo si applica a uno o più dei suddetti territori.

3. Il presente protocollo non si applica alle Isole Faeröer. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca può notificare presso il Governo della Repubblica francese che il protocollo è applicabile a questo territorio.

4. Ciascuno Stato firmatario può dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del presente protocollo o dell'adesione di quest'ultimo, nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

ARTICOLO 18

1. Il presente protocollo è concluso per un periodo indeterminato.

2. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie degli Stati firmatari, i quali notificano al Governo della Repubblica francese l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

3. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari dell'accordo hanno effettuato, presso il Governo della Repubblica francese, la notifica di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 19

L'adesione al presente protocollo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto a decorrere da tale atto.

ARTICOLO 20

Il Governo della Repubblica francese porta a conoscenza degli Stati firmatari :

- a) qualsiasi notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione e qualsiasi deposito di uno strumento di adesione ;
- b) l'entrata in vigore del presente protocollo ;
- c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 17.

ARTICOLO 21

Il presente protocollo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro luglio millenovecento-ottantaquattro.

PROTOCOLLO
SULLE IMMUNITA' DELLA FONDAZIONE EUROPEA,
APERTO ALLA FIRMA DEGLI STATI FIRMATARI
DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE TALE FONDAZIONE,
FATTO A BRUXELLES, ADDI' 29 MARZO 1982

GLI STATI FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

DESIDEROSI di definire le immunità necessarie per il corretto funzionamento di detta Fondazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni :

CAPITOLO 1
REGIME APPLICABILE ALLA FONDAZIONE

ARTICOLO 1

Nel quadro delle sue attività ufficiali la Fondazione europea, in appresso denominata "Fondazione", beneficia dell'immunità di esecuzione nel territorio degli Stati firmatari del presente protocollo (in appresso denominati "Stati firmatari"), salvo :

- a) in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo appartenente alla Fondazione o circolante per suo conto e in caso d'infrazione alla regolamentazione sulla circolazione degli autoveicoli da parte del suddetto autoveicolo ;
- b) in caso di esecuzione di un lodo arbitrale pronunciato in applicazione di una disposizione dell'accordo che istituisce una Fondazione europea, in appresso denominata "accordo", o del presente protocollo ;
- c) in caso di sequestro presso terzi, su decisione delle autorità giudiziarie, degli stipendi, emolumenti ed indennità dovuti dalla Fondazione ad un membro del personale, come definito nello statuto che sarà adottato dagli Stati parti dell'accordo in virtù dell'articolo 12 dell'accordo stesso, in appresso denominato "personale" ;

d). laddove il Consiglio della Fondazione abbia, in un caso particolare, rinunciato al beneficio della presente disposizione.

ARTICOLO 2

1. L'ingresso nei locali ed edifici della Fondazione è subordinato all'autorizzazione del Segretario Generale della Fondazione. In caso di incendio o di altro sinistro che richieda misure di protezione immediate tale autorizzazione è supposta data. La consegna di una citazione o di altri documenti riferentesi ad un procedimento contro la Fondazione negli edifici di quest'ultima non pregiudica l'immunità.

2. La Fondazione non permetterà che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per un reato o per un flagrante delitto oppure sia oggetto di un decreto di espulsione.

3. Gli archivi della Fondazione e tutti i documenti di sua proprietà o in suo possesso sono inviolabili.

ARTICOLO 3

I beni e gli averi della Fondazione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria come requisizione, confisca o sequestro conservativo, eccetto nei casi previsti dall'articolo 1, lettere a), b) e d) o nel caso in cui ciò sia temporaneamente necessario per prevenire ed eventualmente indagare su incidenti nei quali siano coinvolti veicoli appartenenti alla Fondazione o usati a nome suo.

CAPITOLO II
REGIME APPLICABILE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA FONDAZIONE,
AL SEGRETARIO GENERALE E ALLE ALTRE PERSONE
CHE FANNO PARTE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 4

I membri del Consiglio della Fondazione, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi verso o dai luoghi di attività, godono dell'immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, compresi parole e scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, tranne in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione e in caso di danni causati da un veicolo di proprietà di uno di essi o da esso guidato.

ARTICOLO 5

Il Segretario Generale e il personale della Fondazione godono, anche dopo aver cessato di essere al servizio della Fondazione, dell'immunità di giurisdizione per gli atti, compresi parole e scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ed entro i limiti delle loro attribuzioni, tranne in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione e in caso di danni causati da un veicolo di proprietà di uno di essi o da esso guidato.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6

1. Le immunità accordate dal presente protocollo sono concesse esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non per il vantaggio personale dei beneficiari.

2. Le attività ufficiali della Fondazione ai sensi del presente protocollo sono le attività non lucrative necessarie al raggiungimento dei fini e degli obiettivi previsti dall'accordo, nonché le attività con le quali essa assicura il suo funzionamento amministrativo.

3. Il Comitato esecutivo della Fondazione ha non solo il diritto, ma anche il dovere di togliere l'immunità se questa ostacola l'azione della giustizia e se può essere tolta senza compromettere i fini per i quali è stata accordata.

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente protocollo non possono pregiudicare il diritto degli Stati firmatari di prendere le opportune precauzioni per la loro sicurezza.

ARTICOLO 8

Le disposizioni del presente protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta cooperazione dagli organi della Fondazione e dalle competenti autorità degli Stati firmatari per facilitare, nel rispetto dell'indipendenza della Fondazione, una buona amministrazione della giustizia e l'applicazione dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanità pubblica e per impedire ogni abuso delle immunità previste dal protocollo.

ARTICOLO 9

Le disposizioni dell'articolo 24 dell'accordo sono applicabili alle controversie relative al presente protocollo.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10

1. Il presente protocollo si applica al territorio europeo degli Stati firmatari.

2. Ogni Stato firmatario può dichiarare al momento della firma o della notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione del protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che il protocollo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

ARTICOLO 11

1. Il presente protocollo è concluso per un periodo indeterminato
2. Il presente protocollo è soggetto ad approvazione secondo le procedure proprie degli Stati firmatari, i quali notificano al Governo della Repubblica francese l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
3. Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo che nove Stati firmatari dell'accordo, compresa la Repubblica francese, hanno effettuato presso il Governo della Repubblica francese la notifica di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 12

L'adesione al presente protocollo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto a decorrere da tale atto.

ARTICOLO 13

Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati firmatari :

- a) qualsiasi notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di approvazione o qualsiasi deposito di uno strumento di adesione ;

- b) l'entrata in vigore del presente protocollo ;
- c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 10.

ARTICOLO 14

Il protocollo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvede a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro luglio millenovecento-ottantaquattro.